REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/71 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto riguarda i certificati di fissazione anticipata nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3],

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole [4], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 [5], in particolare l'articolo 6,

considerando che in base all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2195/71 [7], il certificato di fissazione anticipata per i semi oleosi è valido dalla data del suo rilascio fino alla fine del secondo mese successivo ; che, tuttavia, per tener conto delle condizioni particolari di acquisto in taluni paesi terzi, il paragrafo 2 di detto articolo 11 ha prolungato il periodo di fissazione anticipata per le esportazioni di semi di colza e di ravizzone in detti paesi ;

considerando che è risultato che condizioni particolari d'acquisto esistono egualmente per le esportazioni a destinazione della Repubblica d'Africa del Sud di semi di colza e di ravizzone destinati a usi diversi dalla produzione d'olio ; che è opportuno di conseguenza estendere a tali esportazioni le disposizioni del citato articolo 11, paragrafo 2 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal seguente testo :

« b) di semi di colza e di ravizzone con germogliazione superiore al 90 % o sottoposti allo zolfo, in sacchi contenenti meno dello 0,5 % di impurità verso la Repubblica d'Africa del Sud, l'Argentina, l'Austria, la Danimarca, la Spagna, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.
(6) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(7) GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 26.